

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1771}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

BASADONNA, NENCIONI, GATTI, MANNO (235); ROMAGNOLI CARETTONI TULLIA, TEDESCO TATO' GIGLIA, CONTERNO DEGLI ABBATI ANNA MARIA, GHERBEZ GABRIELLA, LUCCHI GIOVANNA, MAFAI DE PASQUALE SIMONA, RUHL BONAZZOLA ADA VALERIA, SQUARCIALUPI VERA LILIANA, TALASSI GIORGI RENATA (256); MINNOCCI, FERRALASCO, LUZZATO CARPI (403); BALBO (682)

**APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO,
DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

nella seduta del 29 settembre 1977

Norme integrative della legge 1° dicembre 1970, n. 898,
sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 4 ottobre 1977*

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

All'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è aggiunto il seguente comma:

« Il coniuge, al quale non spetti l'assistenza sanitaria per nessun altro titolo, conserva il diritto nei confronti dell'ente

mutualistico da cui sia assistito l'altro coniuge. Il diritto si estingue se egli passa a nuove nozze ».

ART. 2.

L'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è sostituito con il seguente:

« Qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, su istanza di parte, può disporre la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle relative alla misura ed alle modalità dei contributi da corrispondersi ai sensi degli articoli 5 e 6.

Se il coniuge obbligato alla somministrazione dell'assegno periodico di cui all'articolo 5 muove senza essere passato a nuove nozze o comunque senza lasciare un coniuge superstite a seguito di nuove nozze, il coniuge cui spettava l'assegno ha diritto, sempre che la corresponsione dello stesso non sia avvenuta in unica soluzione ai sensi dello stesso articolo 5, alla pensione o ad altri assegni che gli spetterebbero se non fosse intervenuta la pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Lo stesso diritto egli acquista qualora il coniuge superstite muoia.

Nell'ipotesi di cui al comma che precede, se vi sia coniuge superstite, il coniuge cui spettava l'assegno ai sensi dell'articolo 5 può chiedere al tribunale di essere ammesso ad ottenere una quota della pensione o degli altri assegni. Se concorrono col coniuge superstite o tra loro più coniugi beneficiari dell'assegno di cui all'articolo 5, il tribunale provvede, su istanza di chi vi abbia interesse, a ripartire tra tutti la pensione o gli altri assegni, nonché a ripartire tra i restanti le quote assegnate a chi sia successivamente morto o passato a nuove nozze ».

ART. 3.

Dopo l'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è aggiunto il seguente articolo 9-bis:

« Al coniuge superstite, cui spettava il diritto alla somministrazione di somme periodiche di denaro a norma dell'articolo 5, spetta un assegno periodico, il cui ammontare è determinato in proporzione alle so-

stanze ereditarie, al numero e alla qualità degli eredi obbligati, alle rispettive condizioni economiche nonché tenendo conto della circostanza che il coniuge stesso percepisca parte dell'eventuale pensione di reversibilità. L'assegno non spetta qualora gli obblighi patrimoniali previsti dall'articolo 5 siano stati soddisfatti in unica soluzione.

Su accordo delle parti la corresponsione dell'assegno può avvenire in unica soluzione. Il diritto all'assegno si estingue se colui al quale deve essere corrisposto passa a nuove nozze; cessa se viene meno lo stato di bisogno del beneficiario ».